



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Il Presidente

OMCEO ANCONA

PRESIDENTE DR FULVIO BORROMEI

segreteria.an@pec.omceo.it

Oggetto: riscontro a richiesta di parere sulla sussistenza dell'obbligo da parte dei medici di medicina generale a redigere e trasmettere certificazione medica all'Inail - OMCEO Ancona.

In merito alla nota del 04.08.21 di codesto Ordine, inerente alla fattispecie indicata in oggetto, si rileva quanto segue.

L'articolo 53 D.P.R. 1124/1965, come modificato dall'articolo 21, comma 1), lettera b) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.151. dispone che "qualunque medico presti la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale è obbligato a rilasciare certificato ai fini degli obblighi di denuncia di cui al presente articolo e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all'Istituto assicuratore. Ogni certificato di infortunio sul lavoro o di malattia professionale deve essere trasmesso esclusivamente per via telematica all'Istituto assicuratore, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, contestualmente alla sua compilazione. La trasmissione per via telematica del certificato di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, di cui ai commi ottavo e nono, è effettuata utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall'Istituto assicuratore. I dati delle certificazioni sono resi disponibili telematicamente dall'istituto assicuratore ai soggetti obbligati a effettuare la denuncia in modalità telematica, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni" (circolare Inail n. 10 del 22 marzo 2016).

A tale riguardo, **il Ministero della salute con circolare n. 7348 del 17 marzo 2016, ai fini dell'individuazione dei soggetti tenuti all'obbligo dell'invio telematico dei certificati medici ha chiarito il concetto di "prima assistenza"**. In proposito, la suddetta circolare prevede che "il generico riferimento a **qualunque medico**, contenuto nella disposizione, non attiene a tutti i medici iscritti all'ordine che occasionalmente potrebbero, in situazioni di urgenza o di emergenza, essere chiamati ad intervenire per prestare un primo soccorso ad un soggetto vittima di infortunio. È da ritenere infatti che il riferimento a qualunque medico è necessariamente da circoscrivere alla sola previsione di richiesta di intervento professionale che rientri in una prestazione inquadrabile come **"prima assistenza" intesa quale prestazione professionale qualificata rientrante nell'ambito di procedure organizzative strutturate per fornire assistenza medica, anche solamente di base"**.

Occorre inoltre precisare che la suddetta circolare ministeriale interviene anche in

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Il Presidente

merito al termine dell'invio della certificazione medica, stabilendo che l'obbligo si considera correttamente assolto ogniqualvolta la compilazione del certificato e il relativo invio siano avvenuti entro le ore 24 del giorno successivo all'intervento di prima assistenza nei termini su specificati.

Le modifiche all'art. 53 citato prevedono, inoltre, che il datore di lavoro, fermo l'obbligo di trasmettere la denuncia dell'evento all'Inail, sia esonerato dall'obbligo della trasmissione del certificato medico al quale deve provvedere il medico certificatore che presta la prima assistenza. Resta, pertanto, a carico del datore di lavoro l'indicazione nella denuncia obbligatoria in modalità telematica dei riferimenti del certificato medico, i quali sono resi disponibili, sempre telematicamente, dall'Istituto assicuratore.

In conclusione, alla luce del su esposto quadro normativo e in riferimento alla fattispecie in esame a parere di questa Federazione, si rileva che a partire dal 22 marzo 2016, (circolare Inail n.10 del 22 marzo 2016) giorno di entrata in vigore della normativa indicata in premessa, il medico o la struttura sanitaria che presta la prima assistenza ad un lavoratore infortunato o affetto da malattia professionale, ha l'obbligo di trasmettere per via telematica all'Inail, il certificato medico. Nell'accezione di struttura sanitaria e medico rientra qualunque medico, ossia medico del lavoro, pronto soccorso, ospedale, medico di famiglia, etc. che presti la prima assistenza intesa quale "prestazione professionale qualificata rientrante nell'ambito di procedure organizzative strutturate per fornire assistenza medica, anche solamente di base", ad un lavoratore in caso di infortunio o malattia professionale, non sussistendo peraltro alcuna convenzione in merito alla fattispecie trattata.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Dott. Filippo Anelli

MF/CDL

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005